

Allegato "B" al Repertorio n. 8243/6217

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di **"HIGH QUALITY FOOD S.P.A."** in forma abbreviata **"HQF S.P.A."**.

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1.

ARTICOLO 3

3.1 La società ha per oggetto la predisposizione dei mezzi delle strutture e dell'organizzazione idonee allo svolgimento delle seguenti attività:

La commercializzazione per conto terzi e in proprio all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;

La commercializzazione e la vendita per corrispondenza di prodotti alimentari e non alimentari;

La vendita anche attraverso canali multimediali, servizi di "e-commerce" di prodotti alimentari e non;

L'apertura, l'acquisizione e la gestione di supermercati, ipermercati, centri commerciali e di tutte le altre tipologie di vendita dei prodotti alimentari e non alimentari;

L'import-export, la rappresentanza, la concessione di prodotti alimentari e non, la somministrazione di alimenti e bevande, l'acquisto, l'acquisizione in leasing, la vendita, il possesso, l'assunzione e la concessione in locazione di immobili (con esclusione della locazione finanziaria attiva), aziende, rami di azienda, impianti, macchinari e attrezzature inerenti il settore della distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari e della distribuzione di alimenti e bevande;

L'organizzazione, la Gestione, la sponsorizzazione di fiere, mostre delle attività sopra menzionate.

3.2 La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie connesse alle attività principali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, enti, società e consorzi e associazioni temporanee di imprese la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ai sensi e nei limiti di legge, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non

prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. 58/1998. Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività professionale che, ove necessaria, verrà svolta direttamente e sotto la responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge ed il tutto nel rispetto delle norme emanate o emanande in materia, con l'espressa previsione che lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse. Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste da norme vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie. Il tutto nell'osservanza delle leggi vigenti, previo rilascio delle necessarie ed idonee autorizzazioni.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 5

5.1 La società ha un capitale sociale di nominali Euro 1.121.921,00 (unmilionecentoventunomilanovecentoventuno virgola zero zero) suddiviso in numero 11.219.208 (undicimilioniduecentodiciannovemiladuecentotto) azioni ordinarie. Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.

5.2 Le azioni ordinarie, i warrant e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% (novanta per cento) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).

6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c..

6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.5 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per massimi nominali Euro 246.296,00 (duecentoquarantaseimiladuecentonovantasei virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di massime numero 2.462.964 (duemilioniquattrocentosessantaduemilanovecentosessantaquattro) nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro, ad un prezzo minimo di emissione non inferiore al valore del patrimonio netto per azione alla data del 31

dicembre 2021 pari a euro 0,15 (zero virgola quindici) per azione, comprensivo di sovrapprezzo, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma c.c. da offrire in sottoscrizione al fine della ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2022, come meglio stabilito dalla relativa delibera assembleare, demandando invece al consiglio di amministrazione la determinazione del prezzo puntuale delle azioni dell'aumento di capitale nei limiti minimi innanzi indicati.

6.6 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro

135.463 (centotrentacinquemilaquattrocentosessantatré) mediante emissione di massime numero 1.354.631 (unmilionetrecentocinquantaquattromilaseicentotrentuno) azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "WARRANT HQF 2022-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea.

Le azioni sono nominative sicchè le stesse sono ammesse a negoziazione sull'Euronext Growth Milan, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF").

6.7 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.8 In data 13 aprile 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro tre anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento anche con conferimento in natura di beni, immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni, con esclusione del diritto di opzione in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero obbligazioni convertibili (con esclusione delle obbligazioni "non standard" così come definite da Consob nel documento di consultazione del 14 febbraio 2023").

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità - motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società - di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro ossia beni immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori istituzionali per il reperimento di risorse utili allo sviluppo. In particolare con riferimento alle obbligazioni convertibili, queste saranno prioritariamente riservate a organismi di natura pubblica nazionali o territoriali operanti per il supporto dell'agricoltura.

6.9 "Il Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2023 - a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 codice civile dall'assemblea straordinaria del 13 aprile 2023 - ha deliberato di:

- Aumentare - a pagamento - il capitale di Euro 533.600,00

(cinquecentotrentatremilaseicento virgola zero zero) inclusivo di sovrapprezzo, di cui Euro 45.607,00 (quarantacinquemilaseicentosette virgola zero zero) arrotondato per eccesso da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato al dottor Francesco

Paltoni, da sottoscrivere mediante conferimento in natura di una partecipazione pari al 46% (quarantasei per cento) del capitale sociale della "H.Q.F. SOCIETA' AGRICOLA A R.L." con emissione di numero 456.068 (quattrocentocinquantesimilasesantotto) nuove azioni della società al prezzo unitario di Euro 1,17 (uno virgola diciassette) di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,07 (uno virgola zero sette) a titolo di sovrapprezzo (il "Primo Aumento di Capitale"). Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione;

- Aumentare - a pagamento - il Capitale di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) inclusivi di sovrapprezzo di cui massimi Euro 270.270,30 (duecentosettantamiladuecentosettanta virgola trenta) da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato a Investitori Istituzionali e Partner Strategici, da sottoscrivere in denaro (il "Secondo Aumento di Capitale") con emissione di massime numero 2.702.703 (duemilionesettecentoduemilasettecentotré) azioni al prezzo unitario di Euro 1,11 [di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,01 (uno virgola zero uno) a titolo di sovrapprezzo].

Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione;

- il Primo Aumento è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione del Secondo Aumento di Capitale per un importo almeno pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) per cui il Secondo Aumento sarà inscindibile fino ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e scindibile per la restante parte di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);

- i termini finali di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 c.c. vengono stabiliti alla data del 10 ottobre 2023 per il Secondo Aumento e qualora ne ricorrano le condizioni alla data del 31 ottobre 2023 per il Primo Aumento sospensivamente condizionato alla sottoscrizione di almeno Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) del Secondo aumento di capitale;

- le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione.

ARTICOLO 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero

finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 8

8.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

8.2 Possono essere create altre e diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In presenza di azioni appartenenti a particolari categorie, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 9

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 10

10.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

10.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato EURONEXT GROWTH MILAN, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti EGM").

ARTICOLO 10-bis

10-bis.1 Qualora le azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale sistema multilaterale di negoziazione, troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento

per gli emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana.

10-bis.2 Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In particolare i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 10-bis sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 10-ter

10-ter.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

10-ter.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento

Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10-ter.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10-ter.4 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione con le seguenti precisazioni.

Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione, ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti

nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere

convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

11.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

L'Assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima convocazione.

11.4 Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e sino a che siano ammesse alle negoziazioni su tale mercato, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema

multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

ARTICOLO 12

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seconda del sistema di amministrazione adottato e salvi i limiti di legge per il caso di quotazione in mercati regolamentati. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. La Società, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, può prevedere che l'intervento in assemblea e l'espressione del voto da parte degli azionisti avvenga esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, indicato dalla Società, a cui i soci hanno diritto di conferire deleghe recanti istruzioni vincolanti di voto.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135- undecies, comma 4, del TUF.

La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto.

13.3 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

13.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;
- il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);
- le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 13-bis

13-bis.1 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi dei mezzi di telecomunicazione collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli

presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

13-bis.2 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

13-bis.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società

ARTICOLO 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).

14.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.

14.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "quorum di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima assemblea.

ARTICOLO 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

15.6 Nel caso di azioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

L'Organo Amministratore è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell'oggetto Sociale.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C..

Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale.

Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 7% (sette per cento) del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un

mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

16.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

16.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a

presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente articolo.

16.6 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

16.7 Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi. Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

ARTICOLO 17

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo al momento della nomina gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, escluso qualsiasi

diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 È ammessa la rieleggibilità.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) Amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi similari che ne assicurino la ricezione), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

c) le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere qualora il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in difetto di convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti.

18.3 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In tutte le circostanze in cui il Consiglio si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ad una determinata deliberazione, si intenderà approvata la deliberazione in favore della quale abbia espresso il proprio voto il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo il presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le

facoltà e la remunerazione o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti stabilendone composizione e poteri,

secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta:

a) ai sensi dell'art. 2365 secondo comma del codice civile, la facoltà di deliberare:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

b) ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma, del codice civile la facoltà di deliberare la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

19.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle facoltà di cui al precedente punto non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

19.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ARTICOLO 20

20.1 La rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

20.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori ed ai procuratori di cui al presente statuto nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 c.c..

20.3 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

ARTICOLO 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

CONTROLLO

ARTICOLO 22

22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

22.2 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili dal Collegio Sindacale ovvero qualora richiesto dalla legge o dall'assemblea dei soci e, in ogni caso, sinché le azioni saranno ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

ARTICOLO 23

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono

rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

23.2 Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari;

2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

23.3 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 7% (sette per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

23.4 Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

23.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente. Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In

caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

23.6 I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere qualora il Presidente lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.7 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Collegio Sindacale rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere esponenti del genere meno rappresentato.

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei sindaci effettivi, non consenta il rispetto

dell'equilibrio tra i generi, l'ultimo eletto sindaco effettivo, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito dal primo candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

23.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni previste per l'Organo Amministrativo. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci

effettivi in carica. È possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 24

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

24.2 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

24.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione

delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e deve esserne data comunicazione al soggetto gestore dei titoli concentrati.

L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ARTICOLO 25

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei quindici giorni precedenti alla data

fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

25.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 quater del codice civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 27

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

28.2 Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 del codice civile.

28.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

28.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

ARTICOLO 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

29.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile

ARTICOLO 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da

parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.3 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata dall'Organo Amministrativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

31.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e che risultino dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

31.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

ARTICOLO 32

32.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;

- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di rendere le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto i)

iii) Spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.

iv) E' peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adequatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate sub i); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto.

v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed il segretario (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

32.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis , comma secondo, del codice civile.

ARTICOLO 33

33.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.